



L'IMPORTANZA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA E IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NEL CONTESTO EMERGENZIALE PANDEMICO

I limiti al diritto alla privacy in periodo di emergenza sanitaria
Pasquale Costanzo, Unis&f

10VOLTESICUREZZA

IL QUADRO NORMATIVO

- Vari DPCM
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- Reg UE 679/16 (GDPR)
- FAQ del Garante Per la protezione dei dati Personali- Marzo 2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 42/2020 - dal titolo "Protezione dei dati personali nell'emergenza COVID-19. Maggio 2020"

UNIS&F

10VOLTESICUREZZA

PUNTO DI PARTENZA: DATO PERSONALE E DIFFERENZA TRA DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE

Sono definiti **dati personali** le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica (ad es la rilevazione della temperatura è un dato personale che potrà qualificarsi come “particolare” nel caso in cui dovesse superare la soglia dei 37,5 °).

Si ha una **comunicazione** quando i dati personali vengono trasferiti ad un numero finito di soggetti, mentre si definisce **diffusione** quando le informazioni vengono fornite a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Nb: Le informazioni sullo stato di salute non possono essere oggetto di diffusione (divieto) anche in questo periodo di emergenza (ad es un organismo sanitario oppure un Ente locale non può prevedere una pagina web all'interno della quale inserire l'elenco nominativo dei soggetti positivi).

UNISCF

10VOLTESICUREZZA

LA QUESTIONE DI FONDO: IL DIFFICILE EQUILIBRIO

Trovare un equilibrio tra l'esigenza di contrastare la diffusione del virus e l'utilizzo dei dati personali, in modo particolare quelli di natura sensibile “particolari”.

Anche in passato (vecchia normativa legge 675/96 e Codice Privacy Dlgs. 196/03) erano previste delle “limitazioni del diritto alla privacy” in particolari situazioni di emergenza (si pensi alle infezioni HIV), dove l'interesse prevalente era quello di tutelare l'incolumità del singolo e/o della collettività.

Anche oggi vale lo stesso principio, ma tutto è consentito in una cornice di liceità e adottando quale criterio il principio di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza.

UNISCF

10VOLTESICUREZZA

IL DIFFICILE EQUILIBRIO

Anche oggi, vista l'emergenza Covid, alcuni diritti privacy sono "compressi" per effetto di specifiche disposizioni di legge (ad es la messa in quarantena, il controllo dei contatti interpersonali, la compilazioni di autocertificazioni con informazioni riguardanti anche ai familiari etc.).

Le preoccupazioni del legislatore sono quelle di un utilizzo non corretto di tali informazione, tali da generare delle discriminazioni che possono generare un danno nei confronti del soggetto.

UNISCF

10VOLTESICUREZZA

PROFILI APPLICATIVI IN AMBITO LAVORATIVO

COSA É CONSENTITO

Al fine di contenere il contagio, il datore di lavoro può:

- comunicare (obbligo) i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e di collaborare per l'individuazione dei contatti stretti, per l'attivazione delle misure di profilassi.
- rilevare la temperatura corporea del personale dipendente per l'accesso ai locali e alle sedi aziendali, ma anche nei confronti degli utenti, dei visitatori, dei clienti nonché dei fornitori (ove per questi ultimi non ci sia una modalità di accesso separata) o le indicazioni del Ministero della Salute (punto 4 - Protocollo condiviso).
- Ricevere dal lavoratore informazioni sulle località vistate (a rischio) e di non aver avuto contatti con persone positive e/o in quarantena.
- trattare i dati personali dei dipendenti se ciò: sia previsto dalla normativa; sia disposto dagli organi competenti; vi sia una specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.

UNISCF

10VOLTESICUREZZA

PROFILI APPLICATIVI IN AMBITO LAVORATIVO

COSA NON È CONSENTITO

- rendere nota l'identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori;
- fatto salvo quanto indicato in precedenza non è consentito chiedere informazioni eccedenti ed aggiuntive rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19. Nello specifico il Datore di lavoro deve astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.
- non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di "minimizzazione" (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro.
- comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta;
- utilizzare strumenti che risultano essere non proporzionali rispetto alle finalità (ad es non è consentito utilizzare un termoscanner che rilevi la temperatura a tutti, con o senza una funzione di riconoscimento facciale)

UNISF

10VOLTESICUREZZA